REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

REIS 2019

Proposta per la discussione delle Linee Guida REIS 2019

Premessa

La L.R.18/2016 ha l'**obiettivo strategico** di condurre le famiglie in povertà (non solo economica, ma anche educativa e sociale) che risiedono nel territorio regionale fuori dalla condizione di **dipendenza assistenziale** verso una situazione duratura di **autonomia**.

Criticità REIS annualità 2018

I dati di monitoraggio relativi all'attuazione del REIS – annualità 2018 hanno evidenziato le seguenti criticità:

- ✓ **disparità di trattamento** a parità di condizioni tra cittadini, sulla base del Comune di residenza;
- ✓ **ingenti economie** (attualmente stimate in oltre 8 milioni) generate dalle modalità di trasferimento anticipato delle risorse ai Comuni.

Complessità a livello nazionale

- Nel 2019 con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. 28 marzo 2019 n. 26, è nato il **RdC che è diventato operativo dal 6 marzo 2019.**
- Dal 1° marzo il **REI** non può più essere richiesto. Il beneficiario del REI può scegliere tra continuare a percepirlo per la durata residua (fino a 18 mesi) o chiedere il RdC.
- **Il RdC:**
  - è un **livello essenziale delle prestazioni**;
  - è una misura **universale** condizionata al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza e di residenza ed alla valutazione della condizione economica e patrimoniale.

REI-RdC-REIS 2018 a confronto

Requisiti di accesso	REI	RdC	REIS 2018
Residenza e soggiorno	Residenza da 24 mesi in Italia. Cittadinanza UE, titolari diritto di soggiorno	Residenza da almeno 10 anni in Italia di cui gli ultimi due in via continuativa. Cittadinanza italiana o cittadinanza dell'UE o titolari diritto soggiorno	residenza da almeno 24 mesi nel territorio della regione
Reddito	ISEE inferiore a 6.000 euro e ISRE inferiore a 3.000 euro	ISEE inferiore a 9.360 euro e reddito familiare inferiore a 6.000 euro	ISEE fino a 9.000 euro
Patrimonio	valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;	valore del patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza	Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
	valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000	valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000	non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
Beni durevoli	nessun componente deve essereintestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;	nessun componente deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;	nessun componente deve possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
	nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni	nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni	nessun componente deve possedere imbarcazioni
Altri requisiti			- il richiedente non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente; - ciascun componente il nucleo familiare non deve percepire la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

Modifiche alle Linee Guida REIS 2018

Alla luce delle nuove disposizioni nazionali si propone una modifica alle Linee guida REIS approvate con DGR n. 31/16 del 19/06/2018.

Di seguito le proposte:

1) Il REIS e il RdC sono misure **incompatibili**;
2) Viene **eliminata l'erogazione forfettaria** prevista lo scorso anno per i beneficiari REI.
3) Vengono modificati i **requisiti di accesso**.
4) Vengono modificate le **priorità nell'erogazione** del REIS.
5) Viene introdotta una **scala** di importi REIS differenti per priorità ISEE
6) La durata del REIS è fissata in **12 mesi per tutti i destinatari**.
7) I progetti di inclusione attiva devono essere **avviati contestualmente** alla concessione del sussidio economico.
8) La Regione **trasferisce** le risorse **agli Ambiti Plus**.

Il REIS e il RdC sono misure incompatibili

Il nucleo che beneficia del RdC non può essere beneficiario del REIS. Questo perché il D.L. 4/2019 ha ampliato la platea dei beneficiari del RdC e il beneficio economico concesso con conseguente sovrapposizione di target con il REIS.

Pertanto, chi fa domanda REIS non deve avere i requisiti per accedere al RdC.

Viene **eliminata l'erogazione forfettaria** prevista lo scorso anno per i beneficiari REI.

Requisiti d'accesso al REIS (1/3)

I requisiti di accesso al REIS sono stati modificati per avvicinarli, laddove possibile, a quelli del RdC.

Di seguito si riportano i requisiti di accesso:

a)almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione;

Requisiti d'accesso al REIS (2/3)

b) il nucleo familiare deve possedere:

- un ISEE inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di € 35.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di euro 8000 (accresciuta di euro 2.000 per ogni componente successivo al primo, fino a max euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);

Requisiti d'accesso al REIS (3/3)

c) Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario di:

- autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).
- di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma1, del decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171.

Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle.

Priorità 1 e scala degli importi

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 3.300
2	euro 4.200
4	euro 5.100
4 e più	euro 5.460

Priorità 2 e scala degli importi

ISEE euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 2.700
2	euro 3.600
4	euro 4.500
4 e più	euro 4.860

Priorità 3 e scala degli importi

ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 1.200
2	euro 2.100
4	euro 3.000
4 e più	euro 3.900

Sub-priorità di erogazione del beneficio REIS

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Durata del REIS

- La durata del REIS è fissata in **12 mesi per tutti i destinatari,** laddove le Linee guida adottate con DGR 31/16 del 19/06/2018 prevedono una durata di 6/9 mesi;
- i progetti di inclusione attiva devono essere **avviati contestualmente** alla concessione del sussidio economico da parte degli Ambiti Plus che assicurano la progettazione e la gestione delle misure relative al REIS ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 18 del 2016.

Funzioni degli Ambiti PLUS e dei Comuni (1/2)

- La **progettazione e la gestione** delle misure relative al REIS sono assicurate in Ambito PLUS, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 18 del 2016.
- Le risorse sono trasferite agli ambiti PLUS secondo i seguenti criteri:
  - Anticipazione del **30%** dello stanziamento destinato ai sussidi, calcolata sulla base del finanziamento erogato con la programmazione 2018 ai Comuni appartenenti all'Ambito PLUS;
  - saldo calcolato sulla base del **fabbisogno** risultante dalle graduatorie d'ambito, **al netto delle economie** degli anni precedenti.

Funzioni degli Ambiti PLUS e dei Comuni (2/2)

- I Comuni ricevono e istruiscono le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio territorio, verificano il possesso dei requisiti e definiscono la graduatoria degli aventi diritto entro il termine fissato dall'Ambito PLUS di appartenenza;
- gli Ambiti PLUS recepiscono le graduatorie comunali e provvedono alla definizione di un'unica graduatoria d'ambito che trasmettono alla Regione, tramite la piattaforma SIPSO, entro il …

Patto di inclusione sociale (art. 9 L.R. 18/2016)

- Fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio sanitarie, una quota pari al **20%** dello stanziamento del 2019, è destinata agli ambiti PLUS per l'attuazione dei progetti di inclusione sociale;
- sono **esclusi** da questa quota le spese per il personale o dei servizi esterni che si occupano della gestione della misura a cui il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18/2016 destina l'**1,5%**.

Azioni di contrasto per la sindrome da burnout (art. 16 L.R. 18/2016)

- Una quota pari allo **1,5%** dello stanziamento complessivo del 2019 è destinata ad azioni di contrasto della sindrome da burnout, da ripartire tra gli Ambiti PLUS richiedenti;
- l'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS programma gli interventi da realizzare:
  - interventi **individuali e/o di gruppo**;
  - interventi **preventivi e/o di cura**.

Programmazione stanziamento REIS 2019

L.R. 48 / 2018	totale stanziamento anno 2019	**44.700.000,00**
	di cui	
art. 7 comma 2, L.R. 18/2016	spese di gestione da destinare in parti uguali agli Ambiti PLUS ed ai Comuni (1,5%)*	670.500,00
art. 16 L.R. 18/2016	quota per la Sindrome da Burnout (1,5%)	670.500,00
art. 2 comma 4 L.R. 18/2016	quota per i progetti di inclusione sociale (20%)	8.940.000,00
art. 2 comma 4 L.R. 18/2016	quota per i sussidi	34.419.000,00

*cfr. anche articolo 8, comma 30, L.R. 1/2018 ai sensi del quale la Regione può destinare ai comuni richiedenti che effettuano direttamente con proprie procedure l'erogazione delle risorse ai destinatari del REIS contributi per il rimborso dei costi di gestione sostenuti, fino allo svolgimento del procedimento da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente